



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 16	
La presente deliberazione consta di N. _____ fogli, N. _____ pag. e N. _____ allegati	
CODICE ENTE	CODICE MATERIA
10452	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA ' CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ENEL SOLE SRL AL COMUNE MEDIANTE PROCEDURA DI RISCATTO AI SENSI DEL DPR 902/86, OVVERO DI ACCORDO BONARIO' ED INDIVIDUAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA QUALE ENTE CAPOFILA

L'anno **duemiladodici** addì **tredecim** del mese di **giugno** alle ore **20.00** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO	Presente
BRAGA ANGELO	Presente
ZANARDI MICHELE	Presente
DUSI CATERINA	Assente
BELLI BORTOLO	Presente
TELLAROLI IGNAZIA	Presente
MEZZARI SARA	Presente
BAREZZANI CARLO	Presente
TAIOLA COSTANZO	Presente
BATTAGLIA MARCO	Presente
COCCA FRANCO	Presente
TORCHIANI EUGENIO	Presente
PAVONI LUCA	Assente
RAVERA GIANPAOLO	Assente
LOMBARDI IVANA	Presente
GERELONI IGNAZIO	Presente
VIVENZI GIANLUCA	Presente

Totale presenti **14** Totale assenti **3**

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. Alessandro Tomaselli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Prof. ERMANNO COMINCIOLI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE DELLA 'CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ENEL SOLE SRL AI COMUNI MEDIANTE PROCEDURA DI RISCATTO AI SENSI DEL DPR 902/86 OVVERO DI ACCORDO BONARIO' E INDIVIDUAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA QUALE ENTE CAPOFILA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ❑ l'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- ❑ lo stesso articolo prevede che le convenzioni debbano stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie;
- ❑ le predette convenzioni possono prevedere l'attribuzione di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, delegato ad operare in nome e per conto degli altri;
- ❑ l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ❑ La normativa di settore e, in particolare, il TUEL di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 prevedono che le reti e i servizi di pubblica utilità, come l'illuminazione pubblica, siano di proprietà comunale e che i lavori, le manutenzioni e l'eventuale gestione vengano affidate ad impresa idonea sotto l'aspetto tecnico professionale mediante metodo competitivo ad evidenza pubblica;
- ❑ l'art. 113 del D.Lgs.n.267/2000 (come sostituito dall'articolo 35 comma 15, legge n° 448 del 2001 - rubrica così modificata dall'articolo 14, comma 1 lettera a, legge n° 326 del 2003), prevedeva, nel caso in cui le reti e gli impianti fossero di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali, la possibilità di deroga al metodo competitivo ed evidenza pubblica, mediante l'affidamento diretto al proprietario degli impianti della loro manutenzione e gestione, il cui costo non doveva superare il valore medio regionale;
- ❑ La norma di cui al comma 14 dell'art.113 del TUEL non è più applicabile, in quanto abrogata dall'art. 23 bis comma 11 della Legge 133/2008, il quale stabilisce che "L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, é abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo";
- ❑ L'art 23 bis L. 133/2008 è stato ulteriormente modificato dalla legge 166/2009, che con l'art. 15 comma 1 lett. d ha sostituito il comma 8 (dell'art. 23 bis), che nella versione risultante e vigente contiene il punto "e" che così recita: " le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da "a" a "d" cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante";

- Il D.P.R. 7.9.2010 ha testualmente previsto che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento sono e restano abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 113, commi...14”;
- A seguito del referendum abrogativo che ha determinato la caducazione dell’art.23 bis L. 133/2008 e del relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 168/2010), con legge 14 settembre 2011 n.148 (di conversione del D.L. 138/2011) è stata approvata la nuova disciplina dei servizi pubblici locali;
- In base alle previsioni dell’art.4, comma 32, L. 148/2011 “gli affidamenti diretti dei servizi pubblici locali cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;

Considerato che:

- le leggi italiane ed europee prevedono che l’assegnazione dei lavori pubblici, compresa la gestione e la manutenzione dei servizi di pubblica utilità, avvenga mediante metodo competitivo con evidenza pubblica;
- le direttive europee in materia di risparmio energetico prevedono l’impossibilità dell’utilizzo di apparecchiature con lampade al mercurio e la necessità di ridurre i consumi energetici;
- la Regione Lombardia, mediante il suo documento di programmazione energetica del territorio [anno 2007 - Risparmio energetico - interventi negli usi finali per la riduzione dei consumi energetici (settore civile) - capitolo EE 8 - Efficienza energetica nella illuminazione pubblica - acquisizione dei punti luce di proprietà non pubblica da parte degli Enti Locali], ha indicato ai Comuni di procedere al riscatto di tali impianti; ha altresì finanziato e finanzierà mediante bando pubblico il rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica privilegiando gli impianti in proprietà comunale, e definirà, così come indicato nel documento di programmazione energetica, interventi economici a favore del riscatto di tali impianti;
- la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “la normativa in materia di riscatto degli impianti di cui al r.d. 15 ottobre 1925 n.2568 ed al D.L. n.902/1986 non risulta implicitamente abrogata per effetto della sopravvenuta disciplina, poi recepita dal T.U.E.L., nella misura in cui mira all’assicurazione, in capo agli enti locali, della proprietà degli impianti costituenti il presupposto indeffettibile per l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio pubblico ovvero per la relativa assunzione in house” (Consiglio di Stato, sez. V, ord. n.6639 del 12.12.2008; TAR Lombardia - Sezione di Brescia 2.8.2010 n.2612; T.A.R. Piemonte 27.1.2011 n.112);

Dato atto che:

- in relazione al quadro normativo sopra esposto, è intenzione di questo comune intraprendere procedura di “riscatto”, al fine di garantire la piena disponibilità degli impianti, in modo tale che possa individuare il modo più economico e soddisfacente per l’interesse pubblico della sua gestione;

Visto che:

- è opportuno gestire in forma associata tutte le attività necessarie al fine di disporre di una situazione omogenea in merito alla proprietà degli impianti e quindi di avviare tutte le procedure necessarie finalizzate al trasferimento di proprietà da Enel Sole srl ai comuni stessi;
- è quindi opportuno approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle procedure per il trasferimento della proprietà degli impianti di pubblica illuminazione da Enel Sole srl ai comuni mediante procedura di riscatto ai sensi del DPR 902/86 ovvero di accordo bonario;

- ❑ la Comunità Montana di Valle Sabbia ha da tempo avviato le attività preliminari di ricognizione e conoscenza della situazione del servizio di pubblica illuminazione e si è detta disponibile ad accettare il ruolo di capofila;
- ❑ è per tale ragione opportuno, nel rispetto delle condizioni di cui alla convenzione, delegare le funzioni di ente Capofila alla Comunità Montana di Valle Sabbia.

- ❑ ESAMINATA la bozza di convenzione per la gestione in forma associata delle procedure per il trasferimento della proprietà degli impianti di pubblica illuminazione da Enel Sole ai comuni mediante procedura di riscatto ai sensi del DPR 902/86 ovvero di accordo bonario; detta bozza viene allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il seguito identificata come allegato "A";

- ❑ VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) in merito allo svolgimento in modo coordinato di funzione e servizi tra enti locali;

- ❑ VISTO lo Statuto Comunale;

- ❑ ATTESA la propria competenza a provvedere in forza del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000;

- ❑ ACQUISITO il prescritto parere tecnico in merito alla presente deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

- ❑ ACQUISITO, inoltre, il prescritto parere contabile in merito alla presente deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

A *SEGUITO* di esauriente discussione ed esame in merito;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai numero 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle procedure per il trasferimento della proprietà degli impianti di pubblica illuminazione da Enel Sole ai comuni mediante procedura di riscatto ai sensi del DPR 902/86 ovvero di accordo bonario (allegato "A" al presente atto).

2. DI DELEGARE alla Comunità Montana di Valle Sabbia, in qualità di soggetto capofila, la gestione associata delle funzioni connesse all'esecuzione delle procedure necessarie al trasferimento di proprietà da Enel Sole SPA ai Comuni.

3. DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della presente convenzione.

4. DI INDIVIDUARE l'Ing. Donato Fontana quale responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241;

5. DI DEMANDARE al responsabile dell'Area Tecnica l'assunzione dell'impegno di spesa a favore della Comunità Montana di Valle Sabbia - ente capofila per la quota di propria competenza del

costo da sostenere, sulla base del riparto quantificato dalla Conferenza dei Sindaci ed approvato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 5 della convenzione.

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia – Sezione di Brescia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Quindi con successiva e separata votazione, **con voti favorevoli unanimi** espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/00

Il Sindaco
Professor Ermanno Comincioli

Il Consigliere Anziano
Dottor Angelo Braga

Il Segretario comunale
Dottor Alessandro Tomaselli

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

Visti gli articoli 124 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.

Municipio di Villanuova sC 25.06.2012

Il Segretario comunale
(Dottor Alessandro Tomaselli)

ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 25.06.2012

Il Segretario comunale
(Dottor Alessandro Tomaselli)
